

STATUTO

COMUNITA' RIGOPIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
OLANDA 17

Numero REA: CA - 371526

Codice fiscale: 04201500925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" A RACCOLTA N° 31897	
	STATUTO	
	DELLA SOCIETA'	
	COMUNITA' RIGOPIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	Società Cooperativa Sociale di tipo "B"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita una società cooperativa denominata: "COMUNITA' RIGOPIANO	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La sede è fissata nel Comune di Quartu Sant'Elena all'indirizzo risultante dal	
	Registro delle Imprese.	
	La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di compe-	
	tenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire agenzie	
	ed uffici anche in altre località.	
	ARTICOLO 2 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 potrà essere proroga-	
	ta con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei	
	relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del co-	
	dice civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite	
	dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991. In quanto compatibili, si applicano le di-	
	sposizioni previste dal Titolo V del codice civile, in materia di società a respon-	
	sabilità limitata.	

	ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE	
	La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata	
	in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di	
	società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione	
	sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sen-	
	si dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Coope-	
	rativa i principi della mutualità prevalente e quindi:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai so-	
	ci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Società Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svol-	

	gimento delle attività indicate all'art. 7 del presente statuto finalizzato all'inse-	
	rimento lavorativo anche di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dal-	
	l'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche,	
	nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 lu-	
	glio 2017, n. 112.	
	In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collo-	
	camento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle mi-	
	gliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al migiora-	
	mento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento fra i soci cooperatori.	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad or-	
	ganismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di caratte-	
	re mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo italiano ed europeo.	
	Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e	
	Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.	
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE	
	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, nonchè dei re-	
	quisiti e degli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attra-	
	verso lo svolgimento di attività commerciali e/o di servizi e di quelle previste	
	dall'articolo 1, della legge 381/91, e nell'articolo 17, comma 1, del d.lgs 112/2017	
	che abbiano ad oggetto le seguenti attività:	
	- la produzione, trasformazione industriale, il confezionamento e la commercia-	

	lizzazione, in proprio e per conto di terzi, di qualsiasi prodotto del settore mer-	
	ceologico alimentare, con particolare riferimento ai prodotti da forno, e comun-	
	que nessuno escluso od eccettuato quali, a solo titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo: pane, pasta fresca e essiccata, prodotti di panetteria e pasticceria, dolci	
	freschi, surgelati ed essicati, prodotti gastronomici in genere e quant'altro;	
	- la somministrazione di alimenti e bevande, esercitata in sede fissa e/o ambulan-	
	te, per conto proprio o su commissione, anche in esecuzione di contratti di appal-	
	to o convenzione anche con aziende pubbliche e private e la gestione di qualsiasi	
	tipo di struttura atta alla somministrazione, nessuna esclusa od eccettuata quali	
	a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, paninoteche, pasticcerie, gela-	
	terie, ristoranti, tavole calde, self service, pizzerie rosticcerie, gastronomie e	
	quant'altro;	
	- lo svolgimento di attività di catering e banqueting e l'organizzazione di eventi e	
	cerimonie di qualsiasi genere e tipo, nessuno escluso od eccettuato quali, a solo	
	titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre, fiere, manifestazioni espositive,	
	convegni, manifestazioni tematiche e quant'altro;	
	- il commercio, effettuato a mezzo di distributori automatici (vending) o in mo-	
	dalità elettronica (on-line) di qualsiasi prodotto del settore merceologico "ali-	
	mentare" nonchè dei seguenti prodotti del settore merceologico "non alimenta-	
	re": giornali e riviste, gadget, cosmetici e prodotti per la cura e l'igiene della	
	persona;	
	- la realizzazione e la gestione di un laboratorio di panificazione a scopo produt-	
	tivo e formativo, e la formazione professionale in materia di panificazione ed a-	
	limentazione in genere.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare ed appalti, sia pubblici che privati, potrà	

	avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali	
	e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che	
	l'organo amministrativo riterrà utile al fine del raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto	
	utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così in breve potrà porre in essere	
	operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso	
	il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza da-	
	trice di ipoteca. Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed	
	enti, anche con la qualifica di impresa sociale aventi scopo analogo od affine al	
	proprio.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al-	
	la realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazio-	
	ni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mer-	
	cato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento del-	
	l'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamen-	
	ti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regola-	
	mento approvato dai soci.	
	La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi	
	cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 <i>septies</i> del codice civile, previa de-	

	libera da parte dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemen-	
	te, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti	
	diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comun-	
	que occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di	
	terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazio-	
	ne da instaurare.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della	
	parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le	
	attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui	
	all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti	
	norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore ed in particolare ri-	
	spettando le prescrizioni di cui alla Legge n° 381 del 1991 secondo quanto previ-	
	sto dall'art. 111 <i>septies</i> disp. att. del codice civile.	
	I SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge	
	Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge 381/91 o in ordine	

	all'impiego nella Cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci lavora-	
	tori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti	
	all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai la-	
	vori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti ca-	
	tegorie:	
	1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla	
	specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare	
	al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una speci-	
	fica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il	
	buon funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diver-	
	se tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	sentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la pre-	
	stazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministra-	
	zione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla	
	legge 142/2001 e successive modificazioni. Ai fini del trattamento economico	
	dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive	

	tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una	
	categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inse-	
	rimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del nu-	
	mero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo	
	socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di	
	voto nelle assemblee.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particola-	
	re persone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo sco-	
	po perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione	
	nella società.	
	1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla stessa legge. I soci volontari sono iscritti in u-	
	n'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-	
	fessionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spe-	
	se effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal-	
	la cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali da effettuarsi in applicazio-	

	ne dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci	
	volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizio-	
	ni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione	
	dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri di cui sopra.	
	1.4 Soci Fruttori: sono persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipati-	
	vi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali.	
	Si applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la	
	Legge n° 59/92.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini	
	con quella della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno pre-	
	vedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle	
	medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis	
	del codice civile.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di a-	
	gire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro	
	che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	

	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interes-	
	si dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo pe-	
	riodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrati-	
	vi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in pro-	
	prio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Coopera-	
	tive che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministra-	
	tivo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luo-	
	go e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio,	
	competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di po-	
	sta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;	
	b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre,	
	devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresen-	
	tarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza pro-	
	fessionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifi-	

	che competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presen-	
	te statuto e con l'apposito regolamento;	
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà co-	
	munque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissa-	
	to dalla legge;	
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni	
	di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il ver-	
	samento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve	
	motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interes-	
	sato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in oc-	
	casiona della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo ammini-	
	strativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con de-	
	liberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stes-	
	sa.	

	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati	
	dall'organo amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Co-	
	operativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regola-	
	menti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte	
	le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e	
	il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	

	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del-	
	l'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di am-	
	missione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del	
	codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione profes-	
	sionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in	
	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto	
	previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non	
	può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione pro-	

	fessionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento del-	
	l'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previ-	
	sto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assem-	
	blee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordina-	
	rie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministrato-	
	re.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del co-	
	dice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e	
	il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del pe-	
	riodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15	
	(quindici) del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale	
	è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione	

	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli quali-	
	tativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di parte-	
	cipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'or-	
	gano amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti	
	del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.	
	ARTICOLO 14 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:	
	a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
	cietà.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per veri-	
	ficare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente sta-	
	tuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mu-	

	tualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge nei confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in co-	
	operativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal pre-	
	cedente articolo 9);	
	d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con	
	essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno del-	
	la stessa;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regola-	
	menti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sot-	
	toscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la co-	
	operativa;	
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, op-	
	pure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulte-	
	riore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere	
	qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'e-	
	rogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	

	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale competente.	
	ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	

	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.	
	ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.	
	La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e	
	seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.	
	PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI	
	ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (ven-	
	ticinque virgola zero zero);	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo	
	19 del presente statuto;	
	- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge	
	n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;	

	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio	
	e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguen-	
	temente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa,	
	né all'atto del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione	
	del primo esercizio che va dalla data di costituzione della società al 31 di-	
	cembre 2026.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e se-	
	guenti del codice civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno es-	
	sere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente della società.	

	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni	
	adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Coope-	
	rativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza	
	dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamen-	
	to del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nel-	
	la relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 22 - RISTORNI	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia,	
	può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci	
	cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.	
	Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla	
	quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposi-	
	to regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:	
	a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;	
	c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti,	
	comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;	

	d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;	
	e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del	
	valore delle quote sociali sottoscritte e versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.	
	ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto	
	destinandolo:	
	a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	
	b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Coopera-	
	zione nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di rimborso, nei limiti	
	e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente	
	art. 22);	
	d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto di-	
	viato di distribuire i dividendi in misura superiore;	
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requi-	
	siti mutualistici ai fini fiscali;	
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbli-	
	gatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali	

	ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione	
	scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non posso-	
	no essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a	
	favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i so-	
	ci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può a-	
	gire esecutivamente sulla quota del medesimo..	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i	
	requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI	
	Gli organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo o revisore se nominato;	
	ASSEMBLEA	

	ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e o-	
	ra della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 o-	
	re dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomanda-	
	ta o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costi-	
	tuita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori,	
	l'organo di controllo o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del	
	Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da	
	trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o l'organo di	
	controllo o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della	
	società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli ar-	
	gomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente	
	statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'or-	
	gano amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazio-	
	ne delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei vo-	
	ti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dal-	

	la data di presentazione della richiesta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-	
	le o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- lo scioglimento della società;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.	
	ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	
	sente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi di-	
	ritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione de-	
	gli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con de-	
	creto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs.	
	112/2017;	
	4. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;	
	5. le modificazioni dello statuto;	
	6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	

	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.	
	ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.	

	to.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere confe-	
	rite più di due deleghe.	
	ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in	
	sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona	
	designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dal-	
	l'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI	
	La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al mo-	
	mento della nomina.	
	L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non so-	
	ci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di	

	Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.	
	Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riu-	
	nione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all' organo di controllo o re-	
	visore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, al-	
	meno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in ca-	
	rica ed l' organo di controllo o revisore, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria	
	la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni	
	sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e	
	dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisio-	
	ni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Coo-	
	perativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli ammini-	
	stratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli ammini-	

	stratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando	
	i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere	
	delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del	
	codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma colle-	
	giale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della presta-	
	zione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante	
	in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con decisione approvata dall' organo di controllo se nomi-	
	nato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci coope-	
	ratori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del	
	Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare	
	tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di de-	

	terminati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in	
	giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	Articolo 35/a	
	COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.	
	Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla	
	nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.	
	In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la de-	
	cisione di nomina del collegio stesso.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scado-	
	no alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha ef-	
	fetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo	
	sindaco unico. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui	
	agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo conta-	
	bile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabili iscritti nel Registro isti-	
	tuito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di	
	cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Articolo 35/b	

	REVISORE CONTABILE	
	In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del	
	collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere	
	esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico	
	chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'in-	
	tero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da	
	assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca	
	deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia.	
	SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 36 - SCIoglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti	
	casi:	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori	
	ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o delibe-	

	rato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla deter-	
	minazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al	
	compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio	
	per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occor-	
	rendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assem-	
	blea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello sta-	
	tuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello	
	stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualifi-	
	cazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto	
	all'articolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice	
	civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di	
	società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compati-	
	bili con la disciplina cooperativistica.	
	F.TO: SILVIO PISCIONERI	
	ANTONIO TAMPONI	
	PISCIONERI LUCA FRANCESCO	
	PAOLO TARDIOLA NOTAIO	